

Edizione di martedì 28 aprile 2015

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I paradisi fiscali e la voluntary disclosure](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

AGEVOLAZIONI

[Patent box per marchi, brevetti e know-how](#)

di **Davide David**

IVA

[Acconti restituiti nel rent to buy](#)

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

[Dirigenti dell'Agenzia: legittimi o illegittimi? Questo è il problema.](#)

di **Massimo Chiofalo**

CRISI D'IMPRESA

[Il concordato preventivo, la continuità è complicata.](#)

di **Claudio Ceradini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I paradisi fiscali e la voluntary disclosure

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La C.M. n. 10/E/2015 diramata in materia di disclosure contiene in appendice una lista dei **paradisi fiscali**. Si tratta, in particolare, dell'unione delle *black list* contenute nei **D.M. 4.5.99** e **D.M. 21.11.2001**. Si ricorda che per i paesi inclusi in questi decreti operano una serie di disposizioni in materia di **quadro RW**.

Innanzitutto, si applica la **sanzione del 6%** in luogo di quella del 3%.

Inoltre, trovano applicazione anche le disposizioni dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009. In particolare:

1. gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di **monitoraggio fiscale** si **presumono costituite**, salva la prova contraria, mediante **redditi sottratti a tassazione**. In tale caso, le sanzioni per infedele od omessa dichiarazione sono raddoppiate (comma 2);
2. per l'accertamento basato sulla presunzione di cui sopra i **termini** di cui all'art. 43 primo e secondo comma del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 57, primo e secondo comma del D.P.R. n. 633/1972 sono **raddoppiati** (comma 2-bis);
3. per le **violazioni** in materia di **monitoraggio fiscale** riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i **termini** di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 sono **raddoppiati** (comma 2-ter).

E' bene precisare che **queste previsioni non** sono state in alcun modo **abrogate** dalla L. n. 186/2014 in materia di **disclosure**, in quanto le agevolazioni ivi previste sono concesse esclusivamente con riferimento alla procedura di emersione dei capitali.

In particolare, si evidenzia come le **misure di favore** siano le seguenti.

Per i Paesi che hanno stipulato un **accordo** per lo **scambio di informazioni** con l'Italia il quadro RW si prescrive nei termini ordinari e quindi le **annualità** ancora "aperte" decorrono dal **2009 al 2013** e non dal 2004 al 2013.

Inizialmente il raddoppio era previsto ma è successivamente intervenuto il comma 12 *quaterdecies* dell'art. 10 del decreto Milleproroghe.

Inoltre, è **escluso** anche il **raddoppio** dei termini per l'accertamento in base alla **presunzione**

che gli investimenti costituiscono base imponibile. In questo caso, tuttavia, non è sufficiente la stipula dell'accordo essendo necessario che siano verificate **congiuntamente** anche le seguenti **condizioni**:

- il rilascio **all'intermediario finanziario** estero dell'**autorizzazione** a comunicare le informazioni all'Amministrazione finanziaria italiana (art. 5 *quinquies* comma 4 primo periodo lett c);
- in caso di mutamento dell'intermediario, il rilascio al nuovo intermediario delle **autorizzazioni** a comunicare le informazioni all'Amministrazione (art. 5 *quinquies* comma 5).

Vi è inoltre una ulteriore misura agevolativa costituita dal **dimezzamento delle sanzioni** che nel caso dei paradisi fiscali passa dal 6% al 3%. In questo caso le **condizioni** (da intendersi come **alternative**) sono le seguenti:

1. le **attività** vengono **trasferite in Italia** o in **Stati membri dell'Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
2. le **attività** trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono **ivi detenute**;
3. l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, **l'autorizzazione a trasmettere** alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. *waiver*), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Relativamente ai paradisi fiscali, si evidenzia come il dimezzamento operi se alternativamente l'investimento è portato a casa o si rilascia un'autorizzazione all'intermediario di trasmettere le info. Si badi che in questo caso la **stipula dell'accordo** risulta **irrilevante**.

Ad ogni buon conto dalla C.M. n. 10/E/2015 emerge che i **Paesi** che hanno stipulato un **accordo** sono i seguenti.

Paese	Accordo
Liechtenstein	Paese che il 26 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE
Lussemburgo	Paese eliminato dalla lista dal 23 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1 del decreto 16 dicembre 2014
Monaco	Paese che il 2 marzo 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE
San Marino	Paese eliminato dalla black list dal 24 febbraio

	2014 ai sensi dell'art. 1 del decreto 12 febbraio 2014
Singapore	Paese per il quale il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE ai sensi della legge 31 agosto 2012 n. 157
Svizzera	Paese che il 23 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE

AGEVOLAZIONI

Patent box per marchi, brevetti e know-how

di **Davide David**

Le imprese che utilizzano direttamente brevetti, marchi e know-how e che intendono fruire della *patent box* già per il 2015 è bene che inizino ad attivarsi per determinare, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, l'ammontare detassabile.

La *patent box* è una forma agevolativa introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) e aggiornata dal decreto *Investment Compact* (D.L. n. 3/2015) e consiste, in estrema sintesi, nella possibilità di **optare per l'esclusione dal reddito complessivo** di una parte dei redditi *“derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ed esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”* (cfr. art. 1, comma 39, L. n. 190/2014).

La parte di redditi esclusa è pari al 30% (per il 2015, *rectius* per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014), al 40% (per il 2016, *rectius* per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014) e al 50% per tutti i periodi d'imposta successivi ai primi due.

A particolari condizioni rimangono altresì escluse dal reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili di cui sopra.

Come riportato anche nella Relazione illustrativa alla legge di stabilità, la *patent box* (già esistente di diversi altri Stati, comunitari e non) è stata introdotta anche in Italia per incentivare la collocazione e il mantenimento in Italia dei beni immateriali e favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo. Ciò in quanto trattasi di beni ad elevata mobilità, facilmente collocabili negli Stati a ridotta tassazione.

I soggetti che possono beneficiare del nuovo regime sono solo quelli titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, ecc.).

Tali soggetti, per poter optare per la *patent box*, **devono inoltre svolgere attività di ricerca e sviluppo** finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili *“anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati”* (cfr. art. 1, co. 41, L. n. 190/14).

Per quanto concerne i beni immateriali per i quali trova applicazione il nuovo regime, è da

segnalare che non è richiesta necessariamente la loro registrazione ma deve comunque trattarsi di beni “*giuridicamente tutelabili*” e, quindi, di beni che possono potenzialmente essere protetti a norma di legge.

Ai fini della determinazione della quota di reddito esclusa da tassazione, occorre distinguere a seconda che i beni immateriali agevolabili:

1. **siano concessi in uso a terzi,**
2. **ovvero siano utilizzati direttamente.**

Nel primo caso (concessione in uso a terzi) la percentuale di esclusione dal reddito (30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% a regime) va applicata ai redditi conseguiti dalla concessione in uso (costituiti, di norma, dalle *royalties*).

Nel secondo caso (utilizzo diretta) la percentuale di esclusione va invece applicata al contributo economico dei beni agevolabili alla produzione del reddito complessivo, da determinarsi sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8, del D.L. n. 269/2003 (concernente il *ruling* internazionale).

Il che richiede l'attivazione di una procedura di *ruling* avente ad oggetto “*la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi*” (cfr. art. 1, comma 39, L. n. 190/2014).

In altri termini, in caso di utilizzo diretto di un bene immateriale agevolabile (brevetto, marchio, ecc.) occorre “concordare” preventivamente con l'Agenzia delle entrate il reddito riferibile a tale utilizzo diretto, da agevolare in applicazione della *patent box*.

In entrambi i casi (concessione in uso a terzi o utilizzo diretto), la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del **rapporto** tra:

1. l'ammontare dei **costi di attività di ricerca** e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile (aumentato, fino a concorrenza del 30% di detto ammontare, dei costi sostenuti per l'acquisizione del bene o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa);
2. i costi complessivi **sostenuti per produrre il predetto bene.**

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verranno adottate le disposizioni attuative della *patent box*, anche al fine di definire gli elementi del rapporto di cui sopra.

Come anticipato il regime della *patent box* è opzionale. L'opzione dura cinque esercizi sociali

ed è irrevocabile e rinnovabile.

L'opzione per il regime agevolato **rileva anche per l'IRAP**, con conseguente esclusione dell'ammontare determinato per le imposte sui redditi dalla base imponibile IRAP.

In caso di cessione di un bene immateriale agevolabile la plusvalenza non concorre a formare il reddito (per il suo intero importo), a condizione che il corrispettivo di cessione sia reinvestito per almeno il 90%, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello di cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

IVA

Acconti restituiti nel rent to buy

di **Sandro Cerato**

La **Circolare n. 4/E del 19.02.2015** pubblicata dall'Agenzia delle entrate fa chiarezza sulla disciplina fiscale da applicare al "**rent to buy**" e completa il quadro disegnato dal decreto "Sblocca Italia" che nel definire gli elementi del nuovo schema contrattuale non aveva di proposito individuato la disciplina fiscale da applicare. Tale istituto è disciplinato dall'art. 23 del D.L. n. 133/2014 (decreto "Sblocca Italia"), rubricato "*Disciplina dei **contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili***", che si riferisce ai: "*contratti diversi dalla locazione finanziaria che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con **diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato**, imputando a corrispettivo del trasferimento la parte di canone imputata nel contratto*". **Brevemente, il contratto di rent to buy presenta le seguenti caratteristiche:**

- **l'immediata concessione del godimento del bene** al c.d. conduttore che, entro il termine determinato nel contratto, potrà esercitare il diritto di acquistare il bene, con il vantaggio di imputare a corrispettivo del trasferimento tutti o parte dei canoni versati, secondo quanto pattuito;
- in caso di **inadempimento** il venditore potrà ricorrere all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che afferma quanto segue: "*il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto*";
- a **trascrizione del contratto** ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. e agli effetti del 2643 comma 1 n.8 c.c. con la possibilità di estendere il godimento fino a un massimo di 10 anni;
- **l'opponibilità ai terzi** ex art. 2643, comma 1 n.8 c.c.;
- l'applicabilità di alcune norme in tema di usufrutto (artt. 1002 – 1007 c.c.).

La norma lascia le parti libere di determinare la durata, gli importi e il numero dei canoni, fermo restando che il mancato pagamento di un minimo numero di canoni non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo comporta la risoluzione del contratto.

L'art. 23 del D.L. n. 133/2014 contiene anche la **disciplina fiscale** applicabile laddove **non si realizzi il trasferimento dell'immobile** per effetto di uno dei seguenti eventi:

- **mancato esercizio del diritto di acquisto** da parte dell'utilizzatore;

- **risoluzione per inadempimento** del concedente;
- risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.

Tutte le predette ipotesi sono commentate nella C.M. n. 4/E/2015, individuando il comportamento da tenere ai fini Iva in ciascuna delle descritte situazioni.

Mancato esercizio del diritto di opzione

Ricordando che l'art. 23, co. 1-bis, del D.L. n. 133/2014, impone di indicare la quota parte di canoni che deve essere restituita all'utilizzatore in caso di **mancato esercizio dell'opzione di acquisto** (si tratta della parte imputata a corrispettivo), il **concedente deve emettere nota di accredito** a favore del conduttore, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, per l'importo dei predetti canoni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la **nota di variazione deve essere emessa per l'intero importo versato dall'utilizzatore al concedente**, e non solo per l'importo che in base agli accordi viene restituito. Infatti, poiché non si realizza il trasferimento dell'immobile, **lo "storno" deve riguardare l'intero importo degli acconti pagati**, fermo restando che la quota trattenuta dal concedente in base alle pattuizioni contrattuali assume la natura di corrispettivo dovuto per l'esercizio del diritto riconosciuto al conduttore. Tale importo, pertanto, deve essere assoggettato ad Iva con l'aliquota ordinaria quale prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Risoluzione per inadempimento

L'art. 23, comma 5, del D.L. n. 133/2014 contiene la disciplina da seguire nell'ipotesi di **risoluzione del contratto per inadempimento di una delle due parti**, ed in particolare:

1. **se l'inadempimento è imputabile al concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata** al corrispettivo, maggiorata degli interessi. Conseguentemente, il concedente stesso deve emettere nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, co. 2, del D.P.R. 633/72, per l'importo dei canoni restituiti;
2. **se l'inadempimento è imputabile al conduttore**, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e di trattenere i canoni a titolo di indennità se nel contratto non è stato pattuito diversamente. In tale ipotesi, la **Circolare n. 4/E/2015** precisa che le somme corrisposte perdono la natura di acconto di prezzo, per assumere quella di penalità per inadempimento contrattuale, con conseguente **obbligo di emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva** ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72 ed annotazione delle somme quali importi esclusi da Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

CONTENZIOSO

Dirigenti dell'Agenzia: legittimi o illegittimi? Questo è il problema.

di **Massimo Chiofalo**

La Corte Costituzionale con la sentenza del 25 febbraio 2015, n. 37 ha dichiarato illegittimi i conferimenti d'incarico di 767 dirigenti (su un totale di 1200 circa) nominati all'Agenzia delle entrate, delle Dogane e del Territorio.

I Giudici, con la richiamata sentenza, hanno di fatto dichiarato l'incostituzionalità, per violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 51, 97, di tre norme:

1. L'art. 8, c. 24 del D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 44/2012;
2. L'art. 1, c. 14, del D.L. n. 150/2013, convertito nella L. n. 15/2014;
3. L'art. 1, c. 24, del D.L. n. 192/2014.

Mentre le norme di cui ai punti 2 e 3 sono delle mere proroghe della prima disposizione, l'art. 8, c. 24, del D.L. n. 16/2012, testualmente disponeva: ***“fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente ed inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volte a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e quella del Territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui al c. 530 della L. 296/2006 e dell'art. e, c. 2 del D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle Entrate, delle dogane e del Territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula (diretta n.d.r.) di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.”***

E' evidente che, le norme succitate ed oggetto di censura da parte del Giudice Costituzionale hanno consentito la nomina di figure dirigenziali all'interno delle Agenzie fiscali, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale.

Il D.Lgs. n. 300/1999, ed il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento del Comitato Direttivo n. 4 del 30.11.2000) regolano e definiscono l'organizzazione e il funzionamento degli uffici finanziari ed individuano gli organi delle Agenzie fiscali nel Direttore, nel Comitato direttivo e nel Collegio dei revisori. La normativa succitata attribuisce chiaramente il **potere rappresentativo di ogni Agenzia fiscale**, esclusivamente, **al Direttore**, tant'è che lo stesso Statuto dell'Agenzia delle entrate, all'art. 6,

dispone testualmente: «*Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile*».

Pertanto, solo ed esclusivamente il Direttore potrà essere individuato quale **soggetto legittimato alla sottoscrizione dei ruoli e degli atti impositivi, a meno** che tale potere non sia stato oggetto **di una specifica delega, conferita ad un funzionario di carriera dirigenziale**.

Il Regolamento di Amministrazione precisa altresì che le direzioni provinciali sono uffici a livello dirigenziale (si veda l'art. 5, c.5) ed, in relazione alla dimensione, possono prevedere anche ulteriori posizioni dirigenziali interne. Lo stesso articolo inoltre prescrive che: “**Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, per delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e della complessità degli atti.**”. L'art. 12, c. 1 dello stesso Regolamento delle Agenzie, ancora, prescrive: “**l'accesso al ruolo di dirigente avviene per i posti vacanti, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi, di cui all'art. 35 del succitato D.Lgs. 165/2001.**”

Constatato quindi che le direzioni provinciali sono uffici di livello dirigenziale ed i relativi dirigenti devono sottoscrivere gli avvisi di accertamento o delegare altri dirigenti o funzionari, è chiaro che la sentenza del Supremo Giudice ha determinato notevole incertezza sulla legittimità degli atti emessi da soggetti privi della qualifica di dirigente: l'art. 42, c. 1, del **D.P.R. n. 600/1973** statuisce infatti che “**Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione degli avvisi sottoscritti dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.**”, così come, anche in **tema di riscossioni**, il D.M. n. 321/1999 stabilisce che **i ruoli** siano formati dall'ente creditore e che una volta formati, **siano firmati** e consegnati mediante trasmissione telematica ai concessionari della riscossione.

E' evidente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37/2015, ha voluto ripristinare la legalità, violata dal Legislatore con norme rifugio, emanate per supplire la lentezza e l'inefficienza della pubblica Amministrazione: dovevano essere bandite le selezioni pubbliche, consentendo a tutti coloro che ne avessero l'interesse e i requisiti, di potervi partecipare.

La Legge n. 241/1990, nel determinare i casi di efficacia e invalidità dei provvedimenti amministrativi, all'art. 21-*septies* dispone: “**È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.**”. Perciò **l'atto sottoscritto da un soggetto privo della qualifica di dirigente o delegato dal direttore provinciale (anch'esso dirigente) è nullo**, in quanto privo di uno dei suoi elementi essenziali. È palese che, sia per le cartelle che per gli avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di un soggetto non titolato, ne determina la totale inefficacia per inesistenza. Così come prescritto dall'art. 480 del c.p.c., inoltre, “**il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 del c.p.c. e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.**”

Siamo al paradosso: saranno tante le contestazioni che verranno mosse in opposizione agli atti tributari, in forza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 e non è dato sapere se con una sanatoria *ex lege* il Legislatore cercherà di salvaguardare il gettito erariale a discapito della certezza del diritto. Certo è che **le prime sentenze delle Commissioni Provinciali volgono nella direzione di conservare gli effetti degli atti** emessi in precedenza, in virtù della “teoria del funzionario di fatto”. Si citano, a tal proposito, la CTP Gorizia n. 63/01/2015 del 01.04.2015 e la CTP Macerata n. 150/02/2015 del 20.05.2015.

Nell’evoluzione di questa grave ed incresciosa vicenda le **aspettative dei contribuenti sono invece rivolte, ancora una volta, alla prevalenza dell’invincibilità del diritto** rispetto alla ragion di Stato. Speriamo bene.

CRISI D'IMPRESA

Il concordato preventivo, la continuità è complicata.

di **Claudio Ceradini**

I soci protagonisti del caso della rubrica settimanale sulla crisi di impresa stanno esaminando ogni strumento a disposizione per tentare di risanare l'impresa in difficoltà. Constatata l'impossibilità di avvalersi del [piano attestato](#) e dell'[accordo di ristrutturazione](#), si analizza oggi la terza, più incisiva, alternativa: il concordato preventivo.

Martedì scorso il piano di **risanamento** supportato da un accordo di **ristrutturazione** del debito, strutturato con grande attenzione per banche e fornitori, concentrando il **sacrificio** sui creditori che, purtroppo per loro, sono nella condizione peggiore di non essere importanti e di non godere di alcuna garanzia, interna o esterna, era alla fine risultato **imperfetto**, e la capacità di copertura insufficiente a fronte di un **fabbisogno** finanziario di 1.150 che, per i tre anni successivi all'esaurimento degli interventi di **ricapitalizzazione**, avrebbe potuto contare solo sull'**autofinanziamento** e sulla riserva di liquidità accumulata nel triennio. **Mancano** soldi quindi, e si impone la verifica di un'ulteriore **opzione**, più drastica: il **concordato preventivo**.

La riforma che lo scorso 11 settembre 2012 è entrata in vigore ha introdotto (art. 33, co. 1, lett h, D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) l'art. **186-bis** della L.F. che disciplina il cosiddetto concordato preventivo in **continuità**. Il tentativo fu salutato con grande entusiasmo, poiché per la prima volta trovavano disciplina alcuni dei principali **problemi** che avevano sempre di fatto impedito al **debitore** di proseguire la propria attività **chiedendo** ai creditori un sacrificio, normalmente in termini di **rinuncia** ad una quota capitale della loro **pretesa**. Pur nell'ambito della grande **libertà** che l'art. **160 L.F.** lascia al debitore sin dalla **riforma** precedente, quella del 2006 (D.Lgs n. 5 del 09.01.2006), nella progettazione del piano **concordatario** di **risanamento**, talune difficoltà rimanevano **insormontabili**.

Il rigore imposto dalla natura **concorsuale** della procedura, in cui il **creditore** individualmente lascia il passo al **ceto creditorio**, rendeva ad esempio estremamente complessa la posizione dei cosiddetti **creditori strategici**, parificati agli altri dal punto di vista giuridico, ma sostanzialmente diversi nella conduzione **aziendale**. Anche il regime della **prededuzione**, purtroppo peraltro ondivago nella sua interpretazione e formulazione normativa nei successivi anni, trovava nel 2012 **codifica**, nel tentativo di assegnare ai crediti **sorti** in procedura il carattere della **esigibilità** antergata rispetto a tutti gli altri **antecedenti**. Queste ed altre novità aprirono uno squarcio, perlomeno nelle intenzioni, nella fino ad allora piuttosto consolidata **prassi** del risanamento "concorsuale". Il debitore può **fare** una **proposta** ai creditori

continuando la sua attività con la medesima **società**, proseguendo a **lavorare**, e senza dover necessariamente, sembrava, ricorrere ad **operazioni complesse** quali l'affitto di azienda ed il successivo acquisto o conferimento, od altre soluzioni ancora, si potrebbe dire, "più esotiche". Una specie di traduzione all'italiana del **Chapter 11** statunitense (precisamente *Chapter 11, Title 11, United States Bankruptcy Code*) che contrapposto al *Chapter 7* (fallimento in senso stretto) costituisce oltreoceano una **procedura** comune. E in realtà l'idea è **buona**, molto buona, ma richiede che sia **metabolizzata** non solo giuridicamente, ma anche dall'intero tessuto economico. Dalle nostre parti il **concordato preventivo**, in una qualsiasi delle sue forme, e sono tante, è nell'immaginario collettivo, anche professionale, più o meno **sinonimo di fallimento**, fatte salve alcune differenze puramente **tecniche** e poco **sostanziali**. Troppi ancora la vedono come una **liquidazione concorsuale** su proposta del **debitore**, anziché governata dalla legge e dal **curatore**. Ed è per questo che al momento il concordato, in continuità cosiddetta giuridica, di fatto **non funziona**. Semplicemente nessuno ci crede.

I **clienti**, su indicazione talvolta dei loro professionisti, tendono a cambiare **fornitore**, se quello originario entra in procedura. Non si sa mai che ti **revochino l'operazione**, dice loro il professionista (impreparato ???). Se rimangono, sapendo di essere importanti, chiedono **sconti** o **condizioni** di pagamento straordinari, che talvolta **compromettono** il piano, o perlomeno lo incrinano.

I **fornitori**, a loro volta, ci pensano due volte prima di proseguire con le forniture. Del loro credito "**antecedente**" non sanno ancora cosa ne sarà e si sentono chiedere di **fornire ancora**. "Potrei anche farlo", pensano, "ma la merce allora da oggi sarà **più cara**, ed il pagamento deve essere **immediato**. La prededuzione? Non so cos'è ed in ogni caso i "**soldi in mano**" sono la miglior prededuzione del mondo".

Le **banche**, per quanto la circolare n. 139 di Banca d'Italia sin dal 1991 preveda nella definizione delle categorie di **censimento** dei rischi anche i "finanziamenti a procedure concorsuali", non ci **pensano neppure** a mantenere l'operatività quando il loro cliente, il debitore, entra in procedura. L'intervento in modifica del febbraio scorso alle circolari n. 139/1991 e n. 272/2008 poco ha risolto, anzi niente, dai punti di vista **pratico**. L'esenzione dai reati di **bancarotta** che l'art. 217**bis** L.F. prevede e la **prededuzione** assegnata a chi eroghi nuova finanza ai sensi dell'art. 182**quinquies** L.F. non hanno cambiato nulla. **Non esiste** un prodotto o una forma tecnica di finanziamento studiata per chi entra in procedura e il sistema che oggi finanzia **poco** volentieri anche chi è *in bonis*, di certo non lo fa con chi è in default, per quanto in **condizioni protette**. O perlomeno lo fa molto raramente ed in condizioni del tutto eccezionali.

Un quadro quindi un po' **desolante**, in cui il fabbisogno finanziario per il risanamento tende ad **esplosione** perlomeno nel breve termine. Nel contempo il **piano vacilla**, e l'attestatore deve nell'applicazione degli *stessi test* essere estremamente prudente.

Martedì verificheremo la questione anche nei numeri, per completezza. Ma il quadro è questo, ed è poco confortante.

